Deliberazione FVG/ 6/2026/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE	Tiziana Spedicato
CONSIGLIERE:	Daniele Bertuzzi
PRIMO REFERENDARIO:	Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione dell'11 febbraio 2026

Controllo *ex* art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Comune di Montereale Valcellina - Delibera del Consiglio comunale n. 57, del 29.12.2025, avente ad oggetto "*Adesione a Comunità Energetica Rinnovabile (CER): acquisto di partecipazione nella Società Coop. Benefit Comunità Energetica Part-energy*".

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante "*Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia*";
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*";
Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Rilevato che l'art. 5, c. 3, del su citato d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 che ha fornito indirizzi di orientamento generale con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

Vista la nota del Comune di Montereale Valcellina, prot. n. 183, del 9.1.2026, assunta al protocollo della Sezione n. 56 di pari data, con la quale l'Ente ha trasmesso, ai fini del controllo previsto dall'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio comunale n. 57, del 29.12.2025, con la relativa documentazione prodotta a supporto;

Vista la richiesta istruttoria della Sezione prot. n. 173, del 21.1.2026;

Visto il riscontro del Comune di Montereale Valcellina prot. n. 971, del 2.2.2026, assunto in ingresso al prot. n. 280, del 3.2.2026;

Esaminata la delibera n. 57/2025 unitamente alla complessiva documentazione istruttoria versata in atti;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025 con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 2/2026 con la quale è stato affidato l'incarico istruttorio al Primo Referendario Tamara Lollis, quale relatore;

Vista la delibera della Sezione n. 4/2026 di approvazione del programma di attività per l'anno 2026;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 5/2026 relativa alla composizione dei Collegi che conferma il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 nella medesima composizione;

Vista l'Ordinanza n. 6/2026 con la quale la Presidente ha convocato l'adunanza del Collegio costituito per il controllo previsto dal terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 per il giorno 11 febbraio 2026;

Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 183, del 9.1.2026 (prot. C.d.C. n. 56 di pari data), il Comune di Montereale Valcellina ha trasmesso, ai fini del controllo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (di seguito TUSP), la deliberazione n. 57, del 29.12.2025, con la quale il Consiglio comunale ha approvato l'adesione alla Società Cooperativa Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. mediante l'acquisizione di una quota sociale del valore di € 25.

Alla comunicazione su indicata sono stati allegati la relazione che espone le motivazioni analitiche dell'acquisizione societaria, il Piano previsionale 2023–2026 della società, i bilanci societari riferiti agli esercizi 2022, 2023 e 2024, il documento di presentazione della società nonché lo Statuto e il Regolamento dei soci.

Il Comune motiva l'acquisizione della suddetta quota societaria e la relativa volontà di associarsi a un soggetto aggregatore che attiva e sviluppa comunità energetiche con la finalità "*di promuovere con maggior efficacia le azioni di politica energetica, ambientale e sociale necessarie a dar seguito all'indirizzo europeo e nazionale di transizione verso le fonti energetiche rinnovabili e di lotta alla povertà energetica*".

Al riguardo l'Ente rappresenta di aver appreso, in sede di individuazione di un *partner* tecnico che funga da soggetto aggregatore che attiva e sviluppa comunità energetiche, che a livello locale è già attiva una comunità energetica configurata dalla società Part-Energy ritendo, pertanto, di aderirvi mediante l'acquisizione di una quota societaria.

All'esito di un primo esame della documentazione trasmessa è emersa l'esigenza di acquisire precisazioni ed elementi integrativi con riferimento ai parametri della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica ai sensi dell'art. 5 del TUSP.

È stata, quindi, formulata richiesta istruttoria prot. n. 173, del 21.1.2026, che il Comune ha riscontrato con nota prot. n. 971, del 2.2.2026, fornendo precisazioni integrative e allegando il parere favorevole di competenza dell'Organo di revisione dell'Ente.

Considerato in diritto

1. Per quanto attiene alla nuova funzione di controllo della magistratura contabile, l'art. 5, c. 3, del TUSP, come novellato dalla l. n. 118/2022, prevede che le amministrazioni pubbliche trasmettano alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21–*bis* della l. n. 287/1990) l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, affinché la stessa deliberi "*(…) in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla*

compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.".

La Corte dei conti, in sede nomofilattica, ha fornito orientamenti generali con particolare riguardo alla natura della nuova funzione di controllo, ai profili della competenza, nonché al contenuto dei parametri della sostenibilità finanziaria e convenienza economica (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Le Sezioni riunite hanno individuato la *ratio* della nuova funzione di controllo nell'esigenza di sottoporre a verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato e ciò "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.). La medesima pronuncia ha, inoltre, qualificato tale nuova funzione come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*".

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti l'art. 5 del TUSP dispone che la Corte dei conti deliberi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e che "*Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (…) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*".

In caso di parere in tutto o in parte negativo l'amministrazione pubblica interessata, ove intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare, salvo i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni societarie avvenga in conformità a espresse previsioni di legge, che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione, in particolare, riferita:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;
- alle ragioni che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la magistratura contabile valuta, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli articoli 7 e 8 del TUSP con particolare riferimento all'organo competente all'adozione degli atti in questione.

Infine, gli enti locali sono tenuti a sottoporre lo schema della relativa delibera a forme di consultazione pubblica, secondo le modalità da essi disciplinate e danno atto della compatibilità

dell'operazione con i trattati europei e, segnatamente, con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Nel quadro di un esame di largo spettro il legislatore ha sottolineato, in particolare, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione quali spazi sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile volendo, in tal modo, rendere più incisivo e, in definitiva, più efficace e/o effettivo il controllo.

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni riunite hanno precisato che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo oggettivo la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, le citate Sezioni riunite fanno riferimento alla consolidata giurisprudenza civilistica che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale "*l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)" (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250)*".

Detto requisito deve essere attentamente vagliato dall'amministrazione procedente, anche in chiave prospettica, intesa come idoneità a preservare nel tempo l'equilibrio tra ricavi e costi; elemento che assume rilievo particolarmente pregnante alla luce dei divieti e dei limiti imposti dall'art. 14 del TUSP al sostegno finanziario del socio pubblico a società partecipate in crisi.

In questo senso sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario le citate Sezioni riunite evidenziano che l'atto deliberativo di costituzione o acquisizione societaria dovrebbe essere suffragato da un approfondito *business plan* (BP o altro documento equipollente) che ne esponga le ipotesi di sviluppo indicando, in particolare, la natura dei ricavi e la relativa fonte nonché la composizione ed evoluzione dei costi. Il BP può, inoltre, essere opportunamente accompagnato dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio che restituiscano, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali (redditività, liquidità e indebitamento). Secondo il principio della prudenza l'analisi del BP può, altresì, essere integrata con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate.

Sotto il profilo soggettivo la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell'amministrazione procedente verificando la copertura delle spese legate all'investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie

funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo esterna, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario dando conto della funzionalità di tale soluzione organizzativa rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) nonché del corretto impiego delle risorse pubbliche (profilo dell'efficienza ed economicità).

In particolare, nell'assolvimento del rafforzato onere motivazionale, l'amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l'operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

2. La verifica assegnata al giudice contabile è, quindi, diretta a valutare la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adeguatezza dell'approfondimento svolto da "*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata*" e "*con riferimento alla specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Lo scrutinio della Corte dei conti è, poi, volto "*ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi.*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Il sindacato del giudice contabile postula, pertanto, una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle scelte con riferimento ai parametri di sostenibilità e convenienza sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non si estende all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'amministrazione ma è, comunque, volto a "*verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, come evidenziato dalle Sezioni riunite, l'esercizio della funzione in esame va attuato anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio e che "*in considerazione delle conseguenze, dirette o indirette, del pronunciamento della Corte l'interlocuzione con l'amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i pertinenti elementi valutativi*" ove quelli trasmessi non siano

sufficientemente corredati dei dati necessari (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Soggiungono le medesime Sezioni che, a tal fine, la competente Sezione della Corte può chiedere, in sede istruttoria, ulteriori atti e/o delucidazioni individuando i tempi di riscontro che per esigenze di compatibilità con la scadenza imposta dalla norma possono essere di durata breve.

3. Quanto ai presupposti per deliberare la fattispecie ricade nella competenza di questa Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del TUSP il quale prevede che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo.

Nell'ipotesi di acquisto di partecipazione societaria l'art. 7, c. 1, lettera c), del TUSP dispone che l'operazione sia adottata con deliberazione del Consiglio comunale nel caso di partecipazioni comunali. Nella fattispecie il provvedimento all'esame della Sezione è la deliberazione consiliare n. 57/2025 risultando, quindi, osservate sul punto le prescrizioni del TUSP.

Inoltre, la società cui il Comune intende aderire è costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che rientra nelle tipologie societarie ammesse dall'art. 3 del TUSP. Anche l'operazione societaria in esame, relativa all'acquisto di una partecipazione, ricade nel perimetro del controllo previsto dall'art. 1 del TUSP.

Il Comune ha, poi, dato conto di aver sottoposto lo schema di atto deliberativo a consultazione pubblica (art. 5, c. 2, del TUSP) mediante avviso sull'albo *online* del Comune e sul sito *web* comunale, a seguito della quale è pervenuta una osservazione favorevole.

Il Comune non approfondisce, invece, l'aspetto della compatibilità dell'operazione societaria con la disciplina europea, tuttavia, nelle premesse alla deliberazione in esame richiama diffusamente la normativa comunitaria che ha introdotto la disciplina delle CER e quella nazionale di recepimento.

È possibile, quindi, passare all'esame nel merito del provvedimento.

Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici

4. Nel declinare il contenuto dell'onere motivazionale l'art. 5 del TUSP prevede che l'amministrazione motivi analiticamente in ordine al duplice vincolo finalistico al quale l'art. 4 assoggetta l'operazione societaria: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quello di attività dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

Preliminarmente giova osservare che la direttiva (UE) 2018/2001 in materia di transizione energetica e fonti rinnovabili ha introdotto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, territorialmente decentrati, volti a fornire benefici alle comunità locali con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, che insieme formano una comunità di utenti

e consumatori di energia rinnovabile (cfr. Sez. regionale di controllo per la regione Veneto del. n. 128/2025/PASP).

La su richiamata disciplina comunitaria promuove, infatti, la costituzione, nelle modalità disciplinate dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale e aventi la finalità di contribuire al soddisfacimento del bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso e valorizzato dell'energia rinnovabile.

A livello nazionale, le CER sono state disciplinate dall'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) laddove prevede, tra l'altro, che:

- "*I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:*

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (...) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti (...);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b);

- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità (...) mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione";

L'art. 32 prevede, poi, che "*I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31*:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE".

Le disposizioni del d.lgs. n. 210/2021 attuative della direttiva UE 2019/944, relativa al mercato interno dell'energia elettrica, confermano che la CER è fondata sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti pubblici e privati, il cui scopo è quello di offrire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità partecipando alla generazione, distribuzione, fornitura, aggregazione e stoccaggio dell'energia, senza perseguire profitti finanziari. Il medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che "*(…) L'aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica*".

Le CER sono, dunque, costituite da una pluralità di soggetti che, in qualità di consumatori e/o produttori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile e remunerazione dell'impiego condiviso dell'energia.

Trattasi di configurazioni organizzative necessariamente aperte, volontarie, non discriminatorie e, nel caso di imprese private, con una partecipazione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, dirette alla produzione e allo scambio dell'energia autoprodotta nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e dal GSE.

Sul piano normativo interno va, altresì, richiamato l'art. 4, c. 7, del TUSP ai sensi del quale "*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.*".

Avuto riguardo allo Statuto della società cooperativa Part – Energy a r.l. le disposizioni relative allo scopo e all'oggetto sociale, come declinate negli articoli 3 e 4, sono aderenti, nel loro nucleo sostanziale, alle finalità della CER.

La suddetta società è, infatti, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro con lo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci e non quello di ottenere profitti finanziari. La medesima esercita, inoltre, le attività strumentali alla generazione, distribuzione, trasmissione, consumo, aggregazione e allo stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché provvede allo scambio e alla vendita dell'energia prodotta dalla CER.

L'attuazione della disciplina normativa in materia di transizione energetica e le funzioni innovative delle CER rappresentano certamente un valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione e di possibilità di scelta per i consumatori, nonché di partecipazione dei cittadini alla sostenibilità energetica (cfr. anche il considerando n. 70 della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018).

Tuttavia, sotto un profilo generale, con riferimento alla stretta necessarietà del modello societario la magistratura contabile ha rilevato che le finalità meritorie, cui le CER sono volte, non possono ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla adesione automatica e non ponderata al modulo organizzativo societario, in quanto la normativa di settore non ha introdotto deroghe alle disposizioni del TUSP.

Le amministrazioni non sono, quindi, esonerate dall'onere motivazionale rafforzato sulla stretta necessarietà della partecipazione societaria per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali (cfr. Sez. regionale di controllo per le Marche del. n. 120/2024/PASP, Sez. regionale di controllo per la Toscana del. n. 151/2025/PASP e Sez. di controllo della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, n. 59/2025/SCBOLZ/PASP).

Conseguentemente, anche con riferimento alle CER il ricorso allo strumento societario impone agli enti di motivare la coerenza e la rispondenza di tale modulo organizzativo alle proprie finalità istituzionali, ancorando le specifiche valutazioni a quanto richiesto dall'art. 4 TUSP (vedasi anche Sez. di controllo della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 58/2025/SCBOLZ/PASP).

Ciò premesso, in relazione al parametro finalistico il Comune di Montereale Valcellina riferisce che "*In termini generali tra le finalità istituzionali dell'ente sussiste anche la tutela del territorio e dell'ambiente da intendersi nella sua accezione più ampia ovvero il complesso sistema di fattori fisici, chimici e biologici, di elementi viventi e non viventi e di relazioni in cui sono immersi tutti gli organismi che abitano il Pianeta*".

A tal proposito l'Ente, premesso che ai sensi della normativa di settore l'obiettivo principale delle comunità energetiche è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali per la collettività locale, afferma che "*in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l'apertura di nuovi percorsi di governance su scale locale*".

Secondo il Comune, infatti, l'adesione alla comunità energetica da parte degli enti locali "*si configura (…) come un servizio di interesse generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo*" e "*può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai vantaggi economici derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione*

con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici".

Tuttavia, l'Ente non approfondisce l'aspetto della necessarietà dello strumento societario per le proprie finalità istituzionali ancorché il *favor* verso le politiche di transizione energetica non abbia attenuato lo sforzo motivazionale richiesto dal TUSP.

Si osserva, al riguardo, che il modello organizzativo della c.d. "porta aperta" delle CER non richiede la scelta della sola forma giuridica societaria e che le finalità *latu sensu* di tipo promozionale potrebbero essere svolte anche senza il ricorso allo strumento societario.

A una lettura complessiva degli atti istruttori acquisiti emerge, comunque, che il Comune, in ordine al suddetto profilo finalistico, si è focalizzato sulle ragioni dell'opzione societaria in termini di sostenibilità e convenienza economica anche evidenziando che "*la leva per far aderire sempre maggiori soggetti (…) alle CER sono le incentivazioni che lo Stato può erogare ai soggetti partecipanti, attraverso il GSE quale società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle finanze (…)*; incentivo che aumenta e viene ottimizzato al crescere del numero dei partecipanti.

Alla luce di quanto sopra si può, comunque, ritenere in via generale che lo sviluppo di una CER ricada nel quadro delle finalità di servizio pubblico che gli enti locali possono istituzionalmente perseguire a favore della collettività locale.

Non si rilevano pertanto ragioni ostative sotto questo profilo.

L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria

5. Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità finanziaria si ricorda che la stessa si sostanzia non solo in una generale verifica del complesso equilibrio tra entrate e uscite, ma anche in un esame circa le prospettive future della partecipazione societaria al fine di evitare situazioni di squilibrio da cui potrebbe conseguire la necessità di interventi di sostegno in contrasto con il divieto di soccorso finanziario. Occorre, altresì, valutare l'operazione societaria sotto il profilo della sostenibilità soggettiva al fine di verificare la compatibilità dell'investimento iniziale e dei potenziali successivi trasferimenti con la situazione finanziaria dell'ente socio (ad es. in relazione alla necessità di eventuali accantonamenti o altre fattispecie di onerosità indiretta).

La relazione sulle motivazioni analitiche *ex* art. 5 del TUSP, nell'esporre le ragioni per le quali l'Amministrazione ha inteso partecipare alla società cooperativa Part – Energy, riferisce che le valutazioni in merito all'analisi economico finanziaria hanno tenuto in maggior considerazione la tipologia societaria e la modesta quota di iscrizione senza addentrarsi nello specifico dell'analisi dei bilanci.

Sotto questo aspetto la relazione evidenzia che l'adesione alla cooperativa è libera e volontaria e che il socio può recedere liberamente (cfr. artt. 5 e 11 dello Statuto).

La medesima relazione fornisce, inoltre, in via sintetica e discorsiva, delle informazioni sul quadro finanziario della società segnalando che la Part – Energy, avviata nell'anno 2021, ha

presentato i bilanci riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024, da cui si evince una passività iniziale derivante dal ritardo nell'applicazione della normativa specifica, recentemente adottata.

Infatti, essendo finalizzata esclusivamente alla gestione e allo sviluppo delle CER, la società non ha potuto godere delle entrate derivanti dai contributi erogati dal GSE (pari ad una percentuale variabile tra le tipologie dei soci aderenti) per il 2022 e 2023.

Tuttavia, il Comune evidenzia i miglioramenti che hanno portato alla chiusura di esercizio in utile nel 2024 e illustra come la società sostenga costi relativamente contenuti, riferiti a spese correlate all'operatività professionale dei membri del C.d.A., non avendo la stessa necessità di approvvigionarsi di materie prime e macchinari, fatti salvi i costi per *software* e *hardware*, per il sostenimento della sede e per il funzionamento delle autovetture.

Rappresenta, quindi, che "*il Piano previsionale delle attività (…) relativo al periodo 2023 – 2026 (…) si intende traslato in avanti temporalmente di 662 giorni*" in ragione del ritardo nell'adozione, a livello ministeriale, della regolamentazione operativa e tecnica delle CER che definisce anche le procedure per l'accesso agli incentivi.

La Sezione in sede di richiesta istruttoria ha osservato che, dal raffronto tra il suddetto Piano e il bilancio 2024 da ultimo approvato, emergono risultanze discordanti sulle diverse voci contabili, ancorché da traslarsi temporalmente per le riferite difficoltà.

In particolare, per quanto concerne il bilancio d'esercizio 2024 emerge che esso si è chiuso con un utile di € 3.662, mentre l'esercizio 2023 presentava una perdita di € 3.166. Nello stato patrimoniale migliora il valore dell'attivo (costituito essenzialmente da crediti e immobilizzazioni) pari a € 247.201 (€ 14.708 nel 2023) e nel conto economico si registra un valore della produzione per complessivi € 206.245 (€ 14.343 nel 2023), composto per la quasi totalità da ricavi delle vendite e delle prestazioni. Il patrimonio netto aumenta attestandosi a € 25.436 (€ 3.925 nel 2023), con il capitale incrementato da € 9.900 nel 2023 a € 24.250 nel 2024.

I dati economico – finanziari dell'ultimo bilancio restituiscono un quadro che, seppur in miglioramento, si discostano, però, da quelli previsionali indicati nel *business plan*, peraltro riferito ad un arco temporale pressoché in via di definizione (2023–2026) anche tenendo conto dell'evidenziato ritardo normativo.

È stato, quindi, chiesto se il Comune abbia considerato tali aspetti in termini di possibili riflessi sulle valutazioni di sostenibilità finanziaria ricordando che la Sezione nelle recenti pronunce, riferite ad analoghe partecipazioni, ha richiamato l'attenzione degli enti all'attento monitoraggio dell'andamento dei risultati economico–finanziari della società e dei benefici derivanti dall'incentivazione (cfr. Sez. controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 74/2025/PASP e n. 75/2025/PASP).

Nelle precisazioni integrative fornite a riscontro della richiesta della Sezione, l'Ente rappresenta

che l'"*(…) aggiornamento del quadro regolatorio, introdotto dal decreto MASE n. 414/2023 e dalle correlate Regole Operative del GSE, ha determinato una revisione del modello di sviluppo societario, orientandolo verso una configurazione caratterizzata da un minor profilo di rischio operativo e finanziario, fondata sulla condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà dei soci, in luogo della realizzazione di impianti direttamente intestati alla società*.".

Riferisce, inoltre, che la società trattiene il 25% dell'incentivo erogato dal GSE che costituisce la sua principale fonte di ricavo e che "*La scelta strategica adottata comporta una riduzione dei flussi di incasso nei primi esercizi; tale effetto è tuttavia compensato dalla sostanziale assenza di indebitamento finanziario e dal significativo contenimento dei debiti commerciali. Alla data di chiusura dell'esercizio 2024, i debiti iscritti in bilancio risultano prevalentemente riconducibili a debiti verso soci, relativi agli incentivi GSE maturati nell'esercizio e liquidati nell'esercizio successivo, secondo le tempistiche previste dal meccanismo di incentivazione*".

La delibera e l'unita relazione hanno specificato i benefici economici conseguibili dal Comune in termini di incentivazione stimata sia come socio produttore che come socio utente consumatore.

Nella relazione tecnica *ex* art. 5 del TUSP vengono riportati i valori annui dell'incentivo atteso dal Comune, del potenziale fondo di utilità sociale e della quota annua di corrispettivo di spettanza della società.

La quota stimata di incentivazione conseguibile dal Comune dalla partecipazione societaria ammonta a € 5.135,64 annui (€ 397,12 come produttore e € 4.738,52 come consumatore).

Con riferimento ai suddetti importi il Comune afferma che il valore dell'incentivo teorico stimato è al netto, sia del costo indiretto trattenuto alla fonte dalla cooperativa (€ 4.138,12 annui), sia delle somme destinate al fondo di utilità sociale (€ 19.598 annui).

Il Comune afferma che l'unico costo diretto a carico dell'ente è rappresentato dal versamento *una tantum* della quota associativa di € 25 e tale quota troverà copertura finanziaria da fondi di bilancio individuati su capitolo dedicato.

Nelle integrazioni trasmesse a seguito di richiesta istruttoria il Comune riferisce, altresì, che "*L'ipotesi di assenza di valorizzazione dell'energia condivisa e della relativa incentivazione è ritenuta remota, in considerazione della consistenza della base sociale raggiunta dalla cooperativa nel corso del 2025, pari a oltre 3.300 soci, nonché della capacità installata complessiva degli impianti di proprietà dei soci, superiore a 200 MWp, già realizzati o in fase di realizzazione.*".

Precisa, infine, che "*In ogni caso, qualora si verificasse l'ipotesi di assenza di valorizzazione dell'energia condivisa e della relativa incentivazione, non si genererebbero entrate a favore del Comune, fermo restando il solo onere rappresentato dal versamento una tantum della quota sociale pari a euro 25, in qualità di socio di una cooperativa a responsabilità limitata.*".

L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

6. Come già precisato l'atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria va analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Con riferimento a tali parametri il Comune espone di aver dapprima esaminato la possibilità della gestione diretta in proprio di una CER, valutata come impraticabile per la mancanza dei requisiti professionali e tecnici interni.

La quantificazione dei costi stimati per la gestione in proprio, indicata nella relazione tecnica allegata alla deliberazione consiliare n. 57/2025, registra una spesa di € 92.500 per il primo anno, mentre successivamente l'Ente ipotizza una spesa annua di circa € 50.000 riferita al complesso dell'attività amministrativa di riscossione e ripartizione degli incentivi, per € 30.000 cui si aggiungono i costi per la formazione continua del personale (€ 15.000) e la manutenzione del *software* dedicato.

Per quanto concerne l'ipotesi organizzativa della società *in house* l'Ente riferisce che essa "*non è stata presa in considerazione in quanto non appare sia stata sinora praticata da alcun soggetto, almeno tra quelli già rientranti nelle partecipate con il Comune*".

Quindi il Comune espone di aver "*scelto di procedere con l'individuazione di un partner tecnico e aggregatore territoriale energetico già costituito come previsto dal D.lgs. 199/2021, a cui affidare il servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa al fine di valutare la convenienza economica di una Comunità Energetica sul Territorio del Comune di Montereale Valcellina in accordo alla normativa di riferimento che prevede che tutti i Soci, produttori o consumatori, siano connessi alla cabina elettrica primaria di distribuzione dell'energia elettrica*".

Al riguardo l'Ente rileva che "*in sede di individuazione del partner tecnico e aggregatore ci si è resi conto che solo la società Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. è presente nelle cabine primarie di riferimento.*".

In sede istruttoria la Sezione ha chiesto di meglio esplicitare, con riferimento al parametro della convenienza e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione, le ragioni della diretta individuazione del soggetto aggregatore Part – Energy senza previo esperimento di procedura comparativa.

A riscontro il Comune precisa che "*Da una verifica nel sito ufficiale GSE si è presa evidenza dell'esistenza di una unica Comunità Energetica Attiva nel territorio Comunale gestita da S.C. Benefit Part- Energy. a r. l.*".

Al riguardo, la Sezione, pur rilevando che il proprio perimetro di controllo è definito dall'art. 5 del TUSP e che esula da tale ambito la valutazione sulle procedure amministrative antecedenti e/o connesse (cfr. Sez. controllo per la Toscana del. n. 77/2023/PASP), ritiene, tuttavia, di richiamare l'attenzione dell'Ente sul fatto che la rispondenza dell'operazione societaria ai

parametri di sostenibilità e convenienza richiesti dal TUSP non fa venir meno l'osservanza delle norme in materia di esternalizzazione dei servizi.

Si ricorda, in argomento, che secondo la citata pronuncia delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 l'onere di motivazione analitica riferito al parametro della convenienza economica ha ad oggetto la funzionalità della soluzione prescelta nel confronto con altre possibili forme di gestione, compresa l'esternalizzazione del servizio.

In conclusione, all'esito della complessiva disamina della documentazione istruttoria, considerato il modesto valore del costo connesso all'acquisizione della quota societaria nonché la dichiarata assenza di ulteriori esposizioni finanziarie derivanti dall'operazione societaria in esame non si ravvisano, allo stato, elementi pregiudizievoli per l'Ente.

Purtuttavia, occorre considerare che le CER costituiscono ancora una novità nel panorama nazionale e che le stime delle incentivazioni sono necessariamente previsionali e basate su simulazioni, tenuto conto della complessità delle variabili in termini di consumo, produzione e condivisione dell'energia rinnovabile all'interno della CER.

Si ritiene, pertanto, necessario che il Comune monitori attentamente l'andamento dei risultati economico – finanziari della società, valuti costantemente i concreti benefici derivanti dall'incentivazione e l'effettiva convenienza economica dell'operazione societaria, nonché la sua rispondenza nel tempo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e l'idoneità della stessa a perseguire gli obiettivi e le finalità che l'Ente si prefigge.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia valutata la complessiva documentazione istruttoria non ravvisa, allo stato, ragioni ostative alla partecipazione del Comune di Montereale Valcellina nella Società Cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l..

Si richiama, tuttavia, l'Ente all'attento monitoraggio dell'andamento dei risultati economico – finanziari della società, a valutare costantemente i concreti benefici derivanti dall'incentivazione, l'effettiva convenienza economica dell'operazione societaria nonché la sua rispondenza nel tempo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e l'idoneità della stessa a perseguire gli obiettivi e le finalità che l'Ente si prefigge.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Montereale Valcellina e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web*

istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

ORDINA

al Comune di Montereale Valcellina, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2026.

Il Relatore	Il Presidente
F.to Tamara Lollis	F.to Tiziana Spedicato

Depositata in segreteria in data 12 febbraio 2026

Il Dirigente
F.to Maura Lai